



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI LAMATURA E/O SGOMBERO NEVE
CON EVENTUALE SPARGIMENTO DI
SALE/PIETRISCO SU AREE DI PROPRIETÀ O
PERTINENZA DI SMR Srl**

Periodo: NOV 2021 / MAR 2022

INDICE

1. OGGETTO DELL'APPALTO	3
2. DURATA DELL'APPALTO.....	3
3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE.....	3
4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.....	3
5. PREDISPOSIZIONE DEL MEZZO	4
6. INTERVENTI	4
7. IMPORTO DEL CONTRATTO.....	4
8. COMPENSO.....	5
9. OBBLIGHI DELL'IMPRESA CONTRAENTE	6
10. RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA CONTRAENTE	6
11. CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	7
12. INADEMPIMENTI E PENALI	7
13. DISPOSITIVI DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE GPS	8
14. CAUZIONE DEFINITIVA	8
15. SICUREZZA.....	8
16. PERSONALE - OBBLIGHI	10
17. RAPPORTI CON GLI UTENTI.....	10
18. RESPONSABILITA' DELLA DITTA (ASSICURAZIONE R.C.)	10
19. SUBAPPALTO	11
20. RISOLUZIONE.....	11
21. RECESSO.....	11
22. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	12
23. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	12
24. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	12
25. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI	12
26. SPESE, IMPOSTE E TASSE	13
27. OBBLIGHI DELLA DITTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	13
28. CODICE ETICO E MODELLO D.LGS 231/2001 S.M.I.	13
29. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	13

1° PARTE DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Costituisce oggetto del presente appalto, il servizio di lamatura e/o sgombero neve con eventuale spargimento di sale/pietrisco (forniti dall'Amministrazione) per trattamenti antighiaccio sulle aree di proprietà o pertinenza di S.M.R. indicate nella scheda allegata al Contratto di appalto, che l'Impresa Contraente (chiamata successivamente **Ditta** o **I.C.**) conferma di avere visionato.
2. La Ditta si impegna ad intervenire con proprio mezzo, munito con propria attrezzatura specifica (lama e spargisale/pietrisco), nella misura e secondo le modalità previste dal presente disciplinare, dalla planimetria d'intervento e da eventuali indicazioni di dettaglio che saranno fornite di volta in volta dalla Società Multiservizi Rovereto quale Ente Appaltante (chiamato successivamente **Società** o **Amministrazione** o **E.A.**).
3. Si precisa comunque che i percorsi assegnati, per particolari esigenze, per ragioni che la Società ritiene necessarie ed opportune per interesse pubblico, su puntuale richiesta del referente il turno, possono subire variazioni, con modalità e interventi anche in altri ambiti del territorio comunale.
4. Il presente appalto è in parte a corpo, con riferimento alla quota forfettaria, ed in parte a misura, con riferimento al monte ore effettuato per l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto.
5. Con il corrispettivo a corpo viene remunerata la disponibilità continuativa, per tutta la stagione invernale così come definita dagli elaborati progettuali, dei mezzi, dell'attrezzatura e del personale necessario al servizio, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, festivi compresi. Con il corrispettivo a misura viene remunerata l'effettiva attività sul territorio comunale a seguito di precipitazioni o a chiamata dell'Amministrazione. L'appaltatore deve comunque svolgere la prestazione del servizio in autonomia, anche con interventi preventivi di solo spargimento sale e/o pietrisco, garantendo la sicurezza sulle aree oggetto del presente appalto.

2. DURATA DELL'APPALTO

1. L'incarico per la stagione invernale 2021-2022, comprende l'espletamento del servizio attività lavorative su tutto il territorio comunale per zone, rispettivamente per il periodo:
dal 29 novembre 2020 al 31 marzo 2022.

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Possono concorrere all'affidamento del servizio i soggetti interessati in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) requisiti di ordine generale di cui di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
 - b) certificato di iscrizione alla CCIAA per l'esercizio di lavoro per conto terzi o categorie coerenti all'oggetto dell'appalto o come coltivatore diretto singolo o associato;
 - c) possesso di idonea attrezzatura necessaria per l'espletamento del servizio, regolarmente collaudata e certificata;
 - d) adeguata polizza assicurativa responsabilità civile specifica per il servizio;
 - e) dotazione di una pala gommata spartineve, quattro ruote motrici, adeguato allo sgombero e salatura degli spazi oggetto di intervento, completa di tutta l'attrezzatura descritta negli elaborati di gara;
 - f) perfetta conoscenza dei luoghi e delle situazioni che si possono venire a creare nelle zone di intervento.

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Il servizio sarà affidato mediante gara espletata con procedura ME-PAT fra più ditte specializzate **con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso da applicarsi esclusivamente sulla quota fissa forfettaria, secondo le disposizioni normative della L.P.19.07.1990 n. 23 e s.m.**

5. PREDISPOSIZIONE DEL MEZZO

1. Il mezzo utilizzato deve essere idoneo e con pala caricatrice gommata/furgone con adeguata potenza con allestimento per lo spargimento di sale/pietrisco e di dimensioni adeguate rispetto agli spazi di intervento.

6. INTERVENTI

1. Le operazioni di sgombero neve, dovranno essere fatte con la massima tempestività e reperibilità 24 ore su 24, in giorni feriali e festivi, come verrà ordinato dalla Società (nella persona del referente il servizio di turno), salvo diversa disposizione impartita ad inizio servizio, lo stesso vale anche per lo spargimento di sale/pietrisco.
2. Lo sgombero neve dovrà essere eseguito a regola d'arte, avendo cura di operare sull'intera superficie in modo uniforme e senza lasciare sul fondo alcuno strato di neve e effettuato con velocità tale da determinare lo smaltimento laterale a regola d'arte, senza arrecare danni a privati, alla strada ed ai suoi manufatti, agli edifici e/o veicoli presenti.
3. La Ditta dovrà iniziare il servizio, previa chiamata, **entro il tempo massimo di 1 (una) ora** dalla "chiamata" da parte della Società, salvo diversa indicazione.
4. Qualora se ne ravvisi la necessità, con previsioni meteo-climatiche per le quali sia alta la probabilità di precipitazioni nevose, il referente del Servizio può disporre il preventivo allertamento della I.C. prescrivendo, con comunicazione anche solo telefonica o verbale, che il mezzo messo a disposizione per i lavori di sgombero neve e/o sabbatura venga attrezzato con la lama e/o il sabbatore e quant'altro richiesto, affinché sia immediatamente operativo all'eventuale successiva richiesta di avvio delle effettive operazioni di sgombero neve e/o sabbatura. Ciò al fine di evitare ritardi o disagi nell'esecuzione dei lavori stessi. La Ditta è tenuta a mantenere il mezzo in condizioni di immediata operatività fino a nuovo avviso da parte del personale addetto alla manutenzione stradale, restando inteso che la durata massima di ciascun allertamento non potrà in ogni caso superare le 12 (dodici) ore consecutive.
5. A mezzo approntato, come da richiesta dal referente il turno per conto della Società, la Ditta in corrispondenza dell'inizio dell'area di intervento dovrà attivare e disattivare per fine servizio il proprio dispositivo per tracciamento GPS o quant'altro similare messo a disposizione dalla Società.
6. Lo spegnimento, come fine attività lavorativa per evento, dovrà comunque essere concordato e conseguentemente convalidato dal referente il turno.
7. **Al fine di garantire un adeguato monitoraggio dello stato delle dei luoghi in termini di sicurezza per l'accesso degli utenti, la Società potrà richiedere all'Appaltatore l'invio di documentazione fotografica (mediante l'utilizzo di agevoli strumenti informatici, whatsapp o anloghi sistemi) attestante la stato delle aree a seguito dell'intervento dello sgombero neve.**
8. La Società si riserva la facoltà, quale gestore principale del servizio, di eseguire direttamente con mezzi e personale propri lo sgombero/spargimento o parte dello stesso, senza che la Ditta possa vantare diritti o richiedere compenso alcuno.
9. Al fine di espletare un idoneo coordinamento degli interventi, la Ditta dovrà dotarsi comunque di telefono cellulare per essere sempre rintracciabile in fase di reperibilità e/o svolgimento del servizio.

7. IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e del capitolato tecnico, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. I prezzi offerti dall'impresa si intendono remunerativi di ogni spesa generale e particolare: tali prezzi sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun servizio si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento del servizio a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nel disciplinare tecnico e/o nelle indicazioni particolari riportate nel presente capitolato speciali di appalto. I prezzi anzidetti si intendono dunque accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata dell'appalto. Comunque vale la disciplina di cui all'art. 1 comma 4.
3. In conformità a quanto previsto all'art. 7 della Legge provinciale 19 luglio 1999 n. 23 e ss.mm.ii., non si darà luogo ad alcun compenso revisionale.
4. Non verrà accordato alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso del servizio.

8. COMPENSO

1. Il contratto che si andrà a stipulare sarà di tipo aperto e comprende quota fissa e una quota variabile derivante dalle prestazioni di servizio effettivamente realizzate, da assoggettarsi al ribasso percentuale offerto in sede di gara.
2. Al fine di garantire la disponibilità e l'efficienza del mezzo e della, attrezzatura sarà corrisposto, per ogni mezzo richiesto, una quota fissa forfettaria, come sotto determinato, qualunque sia l'andamento meteorico stagionale, a compenso dell'impegno stagionale dei mezzi e del personale adibiti al servizio. I compensi riconosciuti all'impresa appaltatrice per i servizi richiesti ai sensi del presente appalto sono così quantificati (gli importi si intendono al netto di IVA):

A) Quota fissa forfettaria per garantire la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e delle attrezzature; da contabilizzarsi per circa il 35% per il 2021 e il rimanente 65% nella primavera 2022.	€. 3.500,00.=
B) Compenso orario – uso di mezzo provvisto di pala gommata spartineve	€. 45,00/h.=
C) Compenso orario – uso di mezzo provvisto di spargisale	€. 45,00/h.=
D) Compenso orario – salatura e spalatura manuale operaio qualificato, comprensivo delle retribuzioni, degli oneri aggiuntivi, del trattamento di fine rapporto, degli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti di lavoro collettivi e vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, nonché le spese generali e utile d'impresa. Nel prezzo unitario si intende compreso l'onere per il trasferimento con mezzo adeguato da e per il luogo di lavoro e utilizzo di normale attrezzatura minuta per attività di controllo e manutenzione.	€. 35,29/h.=
E) Compenso orario – trasporto neve con autocarro	€. 45,00/h.=
F) Costi per la sicurezza Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese contraenti (I.C.) per l'esecuzione delle operazioni di sgombero neve, per ogni singola riunione	€. 200,00.=

3. I prezzi relativi allo sgombero neve eseguito sia in giornata feriale che festiva e in qualsiasi orario, diurno o notturno, si intendono comprensivi del noleggio dei macchinari e di tutte le prestazioni di manodopera necessaria per il servizio, ivi compreso ogni onere per le assicurazioni sociali degli operai o per quelle contro gli infortuni, per il consumo di carburante e lubrificante e quant'altro possa occorrere per la totale e perfetta esecuzione del servizio (assicurazione mezzo, installazione e/o smontaggio delle attrezzature sgombraneve, ecc.). Inoltre i prezzi contemplati nell'elenco s'intendono comprensivi di ogni onere per spese generali e utili di impresa, spese di manutenzione, pezzi di ricambio, periodi di inoperosità, spese generali, personale qualificato necessario, carburante, olii, grassi, dotati di regolari dispositivi di segnalazione visiva, acustica e di illuminazione previsti dalle leggi e tutto quanto occorra per dare perfettamente funzionanti i mezzi e a norma con il codice della Strada per tale tipo di servizio.
4. Nel prezzo orario convenuto, sono compresi e compensati anche gli oneri indiretti per lo svolgimento di attività complementari tra cui si citano, in via esemplificativa e non, esaustiva, il montaggio e lo smontaggio della lama/vomere, della piastra, dello spargisale e delle catene, la disponibilità continua dei mezzi per tutta la stagione invernale, i tempi morti per eventuali percorsi fuori tronco, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta l'attrezzatura.
5. Il compenso orario non è quantificabile preventivamente, neppure in via presuntiva, perché potrà essere determinato solamente a fine annualità sulla base delle ore di lavoro effettivamente svolte in dipendenza dalle condizioni meteorologiche e dalle precipitazioni nevose. Pertanto la Ditta si impegna ad eseguire le prestazioni per qualsiasi importo risulti alla fine del periodo di riferimento, rinunciando di conseguenza a qualsiasi richiesta di maggiore compenso in ragione della maggiore o minore mole di lavoro svolto.
6. Il pagamento sarà effettuato ripartito per anno solare (ore effettuate e quota forfettaria spettante), previa contabilizzazione e presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa mediante bonifico bancario.
7. La liquidazione delle fatture previa verifica di congruità e contestuale acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva in ambito previdenziale, assistenziale e assicurativa, sarà effettuata a 30 gg. dal ricevimento delle stesse.

9. OBBLIGHI DELL'IMPRESA CONTRAENTE

1. La Ditta affidataria è tenuta:
 - a) ad acquisire, regolarizzare o aggiornare tutti i documenti necessari per l'uso su strada degli automezzi da attrezzare per sgombero e/o spargimento nonché delle attrezzature per sgombero e/o spargimento, per la regolare prestazione dei servizi oggetto del presente disciplinare, e a dotare gli automezzi e le attrezzature di tutti gli accessori ed i dispositivi di segnalazione, luminosi e non, secondo le norme del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e di tutte le altre leggi e norme vigenti in materia.
 - b) ad applicare le norme ed i regolamenti vigenti in materia di appalto di Servizi.
 - c) ad applicare le disposizioni di legge e gli accordi sindacali in materia di assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie dei dipendenti. Se richiesto, dovrà darne prova all'Amministrazione che, in caso di inadempienza ed in presenza di denuncia dei competenti organi di vigilanza, provvederà a trattenere il 20% (venti per cento) dei pagamenti a saldo, che costituirà garanzia per l'adempimento di detti obblighi.
 - d) ad attuare nei confronti dei dipendenti impiegati nelle prestazioni dei servizi in oggetto, e se Cooperative, nei confronti anche dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti, alla data di presentazione dell'offerta, dai contratti di lavoro collettivi e non, vigenti per le categorie e le zone in cui sono prestati i servizi in oggetto, nonché le ulteriori condizioni risultanti da modifiche od integrazioni e da ogni altro contratto, collettivo e non, ed accordo successivamente stipulato per le categorie e le zone di prestazione dei servizi, ed a continuare ad applicare i suindicati contratti ed accordi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni di categoria o receda da esse; in caso di violazione ai suddetti obblighi, in presenza di inadempienza accertata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per un importo corrispondente a quello dell'inadempienza accertata, fino a quando l'organo vigilante sunnominato non avrà accertato la corresponsione ai dipendenti quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita - si precisa che sulle somme eventualmente ritenute ai sensi dei punti 3) e 4) non saranno corrisposti interessi di nessun genere ed a nessun titolo e che di tutti gli oneri specificati è stato tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari di cui all'apposito elenco.
 - e) farsi carico di tutti gli oneri indiretti relativi alla prestazione dei servizi assunti (ricovero per gli addetti, i mezzi e le attrezzature in luogo idoneo, i rilievi e le misurazioni in contraddittorio che si rendessero necessarie, ecc.).
 - f) la Ditta non potrà eseguire lo sgombero neve per terzi prima di aver completato a perfetta regola d'arte gli interventi oggetto del presente capitolato.
 - g) la Ditta prima di firmare il contratto, dovrà produrre all'Amministrazione la polizza assicurativa per danni contro terzi a cose o persone nonché dichiarazione di disponibilità a risarcimento di danni a cose, persone o animali che eventualmente si verificassero durante il servizio e copia autentica della carta di circolazione comprensiva dell'omologazione delle appendici utilizzate, dei mezzi che si intende utilizzare.
 - h) qualora, nel corso del periodo di esecutività del contratto, l'I.C. affidataria dovesse sostituire il mezzo, la stessa s'impegna a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio: l'intestazione in proprietà nonché la marca, il tipo e la targa del nuovo mezzo spostando altresì il sistema "GPS" ivi installato.

10. RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA CONTRAENTE

1. Nella prestazione dei servizi in oggetto, la Ditta è l'unico soggetto responsabile dell'incolumità del personale impegnato nella prestazione dei servizi e dei danni eventualmente arrecati al patrimonio stradale, a terzi ed al transito, ed è pertanto tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie allo scopo.
2. Nel caso di danno eventualmente arrecato al patrimonio stradale dell'Amministrazione a causa dell'esecuzione dei servizi di competenza, la Ditta è tenuta alla immediata riparazione dei danni, in caso contrario la Società richiederà l'assolvimento dell'obbligo entro un termine ultimo; nel caso di ulteriore mancato assolvimento dell'obbligo, la Società si riserva il diritto di detrarre, dalle somme spettanti alla ditta un importo pari al danno stimato o riparato. L'eventuale recidività della I.C. può costituire causa di risoluzione anticipata del contratto. La Ditta è altresì completamente, direttamente ed unicamente responsabile dei danni eventualmente causati a terzi nelle persone e nelle cose, nonché delle eventuali infrazioni alle norme di legge sulla circolazione stradale. In tutte le circostanze sunnominate la Ditta si impegna a mantenere totalmente sollevata l'Amministrazione.
3. La Ditta dovrà curare di essere in regola con le assicurazioni sociali ed infortunistiche.
4. La Ditta a tal fine è tenuta a sottoscrivere per l'intera durata del servizio e con primaria Compagnia di assicurazione, una polizza di responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose o animali nell'espletamento dei lavori inerenti il servizio, sollevando con ciò il la Società da ogni e qualsiasi responsabilità.

5. L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione anticipata del contratto ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.
6. La Ditta inoltre si impegna ad osservare quanto di sua competenza in merito alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m. in merito ai rischi specifici connessi con l'esecuzione dei lavori in oggetto.
7. La Ditta doterà i propri operatori dell'abbigliamento e delle dotazioni antinfortunistiche, come da normativa.
8. L'I.C. s'impegnerà ad accettare l'eventuale installazione sui mezzi utilizzati per le attività di sgombero, per tutta la durata del contratto, di dispositivi di localizzazione satellitare ai sensi del successivo art. 12.

11. CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali nelle forme previste dall'art. 37, e l'appaltatore è chiamato a eseguire prontamente le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'articolo successivo
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempimenti contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

12. INADEMPIMENTI E PENALI

1. Si applicano le seguenti penali:
 - a) Qualora l'I.C. si presenti sul luogo stabilito dal personale dell'E.A. con inizio delle operazioni oltre il termine massimo di un'ora dalla chiamata da parte del referente il servizio e ciò risulti da apposito verbale di constatazione, per ciascuna ora (o frazione di ora) di ritardo rispetto a tale termine sarà applicata una penale pari ad euro 200,00.- per il disservizio;
 - b) qualora l'I.C. non risponda alla chiamata (al numero telefonico di servizio) effettuata per almeno n° 2 volte consecutive ad intervallo di minimo circa 5 minuti primi, si riterrà interrotto temporaneamente il servizio: euro 50,00.-, (cinquanta/00), oltre puntuale verifica d'ufficio dei dati rilevati dal dispositivo GPS, per ogni ordine di chiamata e ciò risulti da verbale di constatazione redatto dall'E.A. nella persona del referente il servizio;
 - c) l'E.A. si riserva di intervenire, ricorrendo se del caso all'opera di terzi, qualora si verificassero circostanze di pericolo dovute ad incuria o lentezza, con addebito di spesa ed applicazione di penale fino ad euro 200,00.- (duecento/00) ogni qual volta ciò venga riscontrato dall'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione, previa idonea comunicazione alla I.C. affidataria e ciò risulti da verbale di constatazione redatto dal referente il servizio;
 - d) nel caso che per motivi dipendenti dall'I.C. lo sgombero neve non sia effettuato sarà applicata, di volta in volta, una penale pari ad euro 500,00.- (cinquecento/00) e ciò risulti da verbale di constatazione redatto dal referente il servizio;
 - e) per ogni giorno di ritardo per la consegna dei dispositivi di cui all'art. 13 lett. f) si applicherà una penale di euro 20,00.- (venti/00) per ogni giorno naturale di ritardo.
 - f) Nel caso l'I.C. non sia in grado per qualsiasi motivo prestare il richiesto servizio, lo stesso verrà espletato, compatibilmente con l'andamento dell'intervento, da altra ditta con conseguente addebito della spesa derivante all'I.C. in difetto.
 - g) nel caso l'importo della penale raggiunga i corrispettivi ancora da liquidare, l'E.A. si riserva la facoltà insindacabile di procedere alla rescissione del contratto;
 - h) se l'I.C. opera su aree e strade a servizio di privati nell'orario di impegno per lo svolgimento di lavoro per conto dell'Amministrazione, l'E.A. si riserva la facoltà insindacabile alla rescissione del contratto, con eventuale denuncia agli organi competenti, ove si ravvisino gli estremi; in tale eventualità non si farà luogo alla corresponsione di quanto eventualmente ancora dovuto;
 - i) qualora l'I.C. dia disdetta prima della scadenza prevista nel presente disciplinare, allo stesso verrà decurtata la quota forfettaria in proporzione giornaliero al reale impegno temporale non prestato, oltre alla penale fissa pari a euro 500,00.- (cinquecento/00) da recuperarsi da quanto complessivamente ancora dovuto.
2. Tutti gli oneri derivanti da quanto previsto nel presente articolo verranno detratti d'ufficio da quanto già maturato o da quanto dovuto per quota fissa forfettaria e ricompreso nell'importo complessivo contrattuale

13. DISPOSITIVI DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE GPS

1. Per assicurare un efficiente e puntuale coordinamento dei veicoli operativi, impiegati nel servizio di trattamento preventivo e sgombero neve, l'E.A. si riserva la facoltà di disporre la fornitura, a proprie spese, sui mezzi messi a disposizione dalla I.C. affidataria per il servizio invernale di sgombero neve e trattamento preventivo, di un sistema satellitare "GPS" per la localizzazione dei veicoli. In tal caso la I.C. affidataria è obbligata ad accettare l'utilizzo di dette apparecchiature o quant'altro similare .
2. A tal fine tutti i mezzi utilizzati per il servizio di trattamento preventivo e sgombero neve dovranno essere dotati di presa da 12V, indispensabile per caricare la batteria dei dispositivi satellitare "GPS" (che non richiedono alcuna installazione sul mezzo). Nel caso di mezzi non dotati di presa accendisigari, l'I.C. dovrà essere disponibile ad installarla.
3. Per esigenze di continuità del sistema operativo di gestione, il dispositivo di localizzazione GPS dovrà essere mantenuto funzionante con continuità, durante tutte le attività connesse al servizio di trattamento preventivo e sgombero neve.
4. Durante i periodi di svolgimento del servizio, il sistema GPS rileverà, con una frequenza minima indicata e stabilita dall'E.A., la posizione e le attività dei veicoli operativi impegnati negli interventi lungo le strade comunali.
5. I dati rilevati saranno trasmessi ad una centrale di controllo, nella quale, con appositi software gestionali, saranno trattati, per fornire i rapporti di sintesi giornaliera/settimanale/mensile degli atti dei singoli veicoli operativi, con riferimento alle ore di lavoro, ai chilometri percorsi e al funzionamento delle attrezzature in monitoraggio. Tale rapporto varrà quale sistema di contabilizzazione del servizio effettivamente prestato
6. Resta a carico dell'E.A. l'onere per la fornitura dei dispositivi e delle attrezzature hardware e software necessarie alla gestione del sistema. Alla conclusione dell'appalto, entro 20 gg naturali i dispositivi suddetti saranno riconsegnati all'E.A..
7. In caso di malfunzionamento del dispositivo, questo verrà sostituito senza nessun costo.
8. In caso invece di rottura del dispositivo causata da utilizzo fraudolento, sarà addebitato alla I.C. l'intero costo del dispositivo (euro 200,00.- oltre I.V.A.).

14. CAUZIONE DEFINITIVA

Non prevista.

15. SICUREZZA

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare ed a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'Appaltatore è tenuto a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, attenendosi a quanto disposto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. per evitare danni alle persone, animali e cose. L'appaltatore, pur adottando tutte le misure necessarie alla tutela della sicurezza, qualora si verificasse la presenza di utenti o di altre imprese all'interno dell'area oggetto di intervento, avrà l'obbligo di sospendere le operazioni eventualmente in atto fino a quando la zona non sia libera da persone e/o imprese e/o comunque siano rispettate le distanze di sicurezza. L'Appaltatore è tenuto a richiamare, ovvero sostituire, su segnalazione o richiesta motivata dell'Amministrazione, i dipendenti che trascurassero il servizio e/o la sicurezza. Le segnalazioni e le richieste dell'Amministrazione sono vincolanti per l'Appaltatore.
5. L'Appaltatore dovrà rispettare le leggi e i regolamenti sull'assunzione, sulla tutela, sulla protezione, sull'assicurazione e sull'assistenza dei lavoratori.
6. **All'atto della firma del contratto l'Appaltatore dovrà indicare il nominativo con recapito di telefonia mobile di un referente che dovrà tenere i contatti con l'Amministrazione per tutto quanto riguarda il servizio in oggetto.**

7. Entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione del vincitore risultante dal verbale di aggiudicazione, l'affidatario dovrà, inoltre, consegnare all'ente appaltante il documento di valutazione dei rischi ex art. 28 del D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi di quanto indicato nell'allegato XV punto 3) del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii. e contenente gli elementi di cui all'allegato XVII del medesimo.
8. L'appaltatore dovrà nominare, all'atto della consegna del piano delle misure di sicurezza dei lavoratori, il direttore tecnico della ditta responsabile del rispetto del piano, che avrà funzioni di direttore per conto dell'assuntore; detto direttore avrà il dovere di provvedere, dal punto di vista tecnico, all'esecuzione delle prestazioni organizzando l'attività necessaria a tale scopo e quella ad essa collegata così da garantire la sicurezza e l'incolumità sia degli addetti ai lavori sia di coloro che, estranei ad essi, possano comunque risentire effetti a causa del loro svolgimento.
9. L'appaltatore deve curare che gli impianti e gli apparecchi posti in opera anche da altre ditte ed i materiali che gli sono regolarmente consegnati non vengano manomessi, guastati o trafugati.
10. L'appaltatore è obbligato ad ottemperare alle disposizioni contemplate nella Legge n. 46/90 e relativo regolamento di attuazione per quanto riguarda gli impianti elettrici.
11. La prestazione dei servizi manutentivi dovrà ottemperare alle norme di sicurezza sul lavoro dettate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.; a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le principali misure di sicurezza che, nella fattispecie, dovranno essere attentamente considerate dall'appaltatore:
 - a) le macchine e le attrezzature dovranno essere conformi alla direttiva specifica CE e alla direttiva macchine secondo le disposizioni di legge vigenti;
 - b) i lavoratori dovranno essere dotati dei DPI minimi previsti dalla normativa vigente;
 - c) i dispositivi di sicurezza presenti sulle macchine non possono essere rimossi, neanche temporaneamente;
 - d) la macchina deve essere dotata di dispositivo contro la proiezione dei materiali;
 - e) garanzia della distanza di sicurezza di lavoro da altre persone;
 - f) obbligo di adottare i provvedimenti consigliati dalla normativa per diminuire l'intensità dei rumori e delle vibrazioni dannose al lavoratore (cfr. D.L. 277/91 art. 38 e ss. E D. Lgs. 81/08);
 - g) ogni gruppo di lavoro dovrà essere fornito di pacchetto di medicazione;
 - h) il titolare della ditta o suo delegato dovrà verificare che il personale sia sempre dotato dei D.P.I. e che le attrezzature impiegate siano efficienti e rispondenti alle normative vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - i) obbligo di predisporre e mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre i rischi di investimento indotti dalla presenza dei mezzi necessari allo svolgimento delle operazioni manutentive, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - j) l'appaltatore dovrà in ogni caso sempre assicurarsi che durante il movimento dei mezzi all'interno delle aree oggetto di intervento le vie di percorrenza siano libere;
 - k) obbligo di osservare le indicazioni/prescrizioni previste nel D.U.V.R.I. predisposto per l'espletamento del presente servizio.

2° PARTE DISPOSIZIONI GENERALI

16. PERSONALE - OBBLIGHI

A) OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro applicabile al settore di appartenenza e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore nella località e per il tempo in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti nazionali collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica e sindacale.
2. L'Appaltatore è tenuta all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
3. La Committente è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale dipendente dell'Appaltatore per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazioni e infortuni, ed a ogni adempimento, prestazione ed obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato dei suindicati soggetti, secondo le leggi e contratti di categoria in vigore.
4. In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la direzione lavori comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, potendosi provvedere anche d'ufficio. Detto provvedimento di sospensione decadrà al momento in cui dall'Ispettorato del lavoro sia stato accertato l'avvenuto ed integrale adempimento degli obblighi predetti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezione alcuna alla stazione appaltante, né a titolo né a risarcimento di danni.

17. RAPPORTI CON GLI UTENTI

1. Il personale a contatto con l'utenza deve mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso, trattare con rispetto e con cortesia gli utenti, oltre che prestare attenzione alla cura individuale evitando forme di trascuratezza e/o di eccessiva eccentricità.
2. Il personale deve essere fornito di una adeguata divisa di lavoro oltre che di un apposito cartellino di riconoscimento da portare in modo ben visibile.
3. La Committente è autorizzata ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento delle strutture o all'attività che vi si svolge.

18. RESPONSABILITÀ DELLA DITTA (ASSICURAZIONE R.C.)

1. L'Appaltatore è direttamente responsabile verso l'Amministrazione ed i terzi dei servizi avuti in appalto con l'organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio.
2. L'Appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone, cose ed animali provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o a compensi da parte dell'Amministrazione, salvi gli interventi a favore dell'Appaltatore da parte di Società assicuratrici.
3. La Committente non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico di SMR Srl.
4. La ditta appaltatrice è tenuta a sottoscrivere, per tutta la durata dell'appalto e con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza di responsabilità civile verso terzi, a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose ed animali nell'espletamento del servizio inerente l'appalto

medesimo, sollevando con ciò l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori ai seguenti importi: € 2.000.000,00 per sinistro con limite di € 2.000.000,00 per persona e € 1.000.000,00 per danni a cose o animali. A tal fine, prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore depositerà agli atti dell'Amministrazione copia di tale polizza.

5. Tale polizza non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

19. SUBAPPALTO

1. Stante il carattere specialistico della prestazione richiesta le opere oggetto del presente appalto non possono essere concesse in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte.

20. RISOLUZIONE

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. In ogni caso si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, intenderà risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al prestatore di servizio con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
 - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
 - g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'articolo "*Inadempimenti e penalità*", del presente capitolato;
 - h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - i) il mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

21. RECESSO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

22. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto' salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ad esclusione del caso in cui la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, si applica la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
3. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua apponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

23. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente

24. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia che dovesse insorgere fra la Committente e l'Appaltatore in ordine all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente appalto, non definita in via amministrativa, sarà deferita all'Autorità Giudiziaria.
2. Il Foro competente è quello di Rovereto.

25. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono in via principale:
 - la L.P. 09.03.2016 n. 2;
 - la L.P. 19.07.1990 n. 23 e il D.P.G.P. dd. 22.05.1991 n. 10-40/Leg;
 - il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e il D. P.R. 05.10.2010 n. 207, per quanto applicabili all'ordinamento provinciale";
 - il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81;
 - la L. 06.11.2012 n. 190;
 - le norme del codice civile;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

26. SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le spese e le imposte inerenti e conseguenti al contratto di appalto ed alla sua stipulazione (con esclusione dell'I.V.A.).
2. Il presente contratto di servizio è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

27. OBBLIGHI DELLA DITTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume gli obblighi, previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 1365, di tracciabilità dei flussi finanziari, mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali aperti presso banche o presso la società Poste italiane s.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
2. L'Appaltatore si impegna altresì ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori/servizi oggetto del presente contratto un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane s.p.a., la stazione appaltante procederà all'immediata risoluzione di diritto del rapporto contrattuale intercorso con l'appaltatore, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

28. CODICE ETICO E MODELLO D.LGS 231/2001 S.M.I.

1. L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo del Committente ex d.lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale (<http://www.amr-rovereto.it/>; sezione "Società", sottosezione "Adempimenti ex D.Lgs 231/2001", ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Società a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.
2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare la Società da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al presente articolo.

29. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del Contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali derivanti dall'esecuzione del Contratto medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Fermo restando quanto previsto nei commi che precedono l'Impresa dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dal Regolamento Europeo 679/2016 (scaricabile dal sito web Società www.amr-rovereto.it/Società/Informativaprivacy) autorizzando nel contempo S.M.R. al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti.
4. L'Impresa altresì ha preso atto - autorizzando sin d'ora la Società agli adempimenti conseguenti - che, in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), i riferimenti del presente incarico, laddove ricorrano i presupposti, potranno essere oggetto di pubblicazione sul sito internet della Società.
5. L'Impresa, con il perfezionamento del presente incarico, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 in assume la qualifica di responsabile del trattamento e si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto con il titolare nonché ad operare nel rispetto delle misure di sicurezza e delle prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni normative.

